

STATUTO
**COOPERATIVA AUTOTRASPORTI ALIMENTARI a responsabilità
limitata**

TITOLO I

Denominazione - sede - durata

Articolo 1

È costituita con sede nel Comune di Opera (MI), la Società denominata "C.A.A. COOPERATIVA AUTOTRASPORTI ALIMENTARI Società Cooperativa a r. l." con sigla "C.A.A. Società Cooperativa a r.l."

Su delibera del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà istituire anche altrove e sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.

Articolo 2.

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

Scopo - oggetto

Articolo 3

I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per sé stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori sotto forma di rapporto subordinato od autonomo ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 4 (ciò sempre comunque nel tassativo rispetto di ogni norma in ambito previdenziale ed assicurativo).

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa può aderire ad Organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

La Cooperativa si propone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori, il seguente oggetto:

- a) l'assunzione di attività di autotrasporto di merci per conto terzi con o senza direttore tecnico, l'esercizio del trasporto di merci più in generale, compreso la loro movimentazione, carico e scarico, il facchinaggio, le attività di raccolta, di magazzino smistamento e distribuzione e di quanto altro complementare ed ausiliario allo spostamento e mobilità delle stesse; trasporti specifici, combinati, spedizioni, groupagisti, traini, container, sollevamenti ed autonoleggi;
- b) previa la dotazione delle autorizzazioni necessarie, attività di agenzia nel settore della spedizione e trasporto merci.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- 1) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- 2) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- 3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;
- 4) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 5) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- 6) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

TITOLO III

Soci

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Possono essere ammessi anche i soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalla legge.

È vietata alla società la raccolta del risparmio tra il pubblico, ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n° 385, salvo esclusivamente quanto previsto come possibile dalle delibere del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e dalle future emanande norme in materia.

Sempre nel tassativo rispetto dei limiti prima enunciati nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del

conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro;
- c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore a euro 500 (cinquecento) complessivi, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) versamento del sovrapprezzo azioni, se previsto;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- f) dichiarazione della propria volontà, con tale sottoscrizione, di assumere la qualifica di:
 - f.1. socio cooperatore,
 - f.2. socio sovventore.

In ragione dell'interesse alla loro formazione o inserimento nell'impresa, i nuovi soci potranno essere ammessi, a discrezione del Consiglio di Amministrazione all'atto di accoglimento della domanda di ammissione a socio, in una speciale categoria di soci detta "Soci esordienti".

L'appartenenza del socio a detta categoria comporta l'esercizio del diritto di voto in tutte le assemblee ad eccezione, di quelle convocate per la nomina delle cariche sociali o per l'approvazione del Regolamento Interno o di sue eventuali modifiche.

Il numero dei soci "esordienti" non può in ogni caso essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei soci cooperatori.

Il socio "esordiente" è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori al termine di un periodo di cinque anni dall'ammissione. Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento deliberare che il socio "esordiente" goda dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori anche prima della scadenza dell'anno.

La domanda di ammissione da parte del socio sovventore persona giuridica dovrà contenere:

- 1) denominazione o ragione sociale, sede, attività, Stato di costituzione;
- 2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, l'Organismo o persona giuridica;
- 3) numero delle azioni nominative che si propone di sottoscrivere comunque per un importo complessivo non inferiore a euro 100,00 (cento/00);
- 4) versamento del sovrapprezzo azioni, se previsto;
- 5) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8, delibera sulla domanda, assegnando il nuovo socio ad una delle categorie di cui sopra. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, previa intimazione ad adempiere da parte degli amministratori, verrà dichiarata la non ammissione.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento del sovrapprezzo azioni. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione rigetti la domanda di ammissione, si applicano i commi terzo e quarto dell'art. 2528 del c.c.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Articolo 7

I soci dovranno sottoscrivere il capitale sociale di cui alla lettera c), o al punto 3) del precedente articolo 6. Essi sono obbligati, inoltre:

- a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo azioni eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Le previsioni, di cui al punto c), si applicano esclusivamente ai soci cooperatori.

Articolo 8

È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguano identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

È altresì vietato al socio cooperatore prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti impresa che operino in concorrenza con la Cooperativa, nonché esercitare in proprio imprese in concorrenza con quelle della cooperativa.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO III BIS

Strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni

Articolo 8 bis

Con delibera dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, secondo la disciplina dettata per le società per azioni agli articoli 2346 comma 6 e 2351 comma 5 del codice civile e in conformità all'art. 2526 del codice civile. Gli strumenti finanziari sono forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci a eccezione dei casi

espressamente previsti dal presente Statuto. In tal caso, con regolamento approvato dalla medesima assemblea straordinaria, sono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e il numero dei titoli emessi nonché gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi.

Gli apporti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi sono effettuati in denaro e vengono iscritti ad apposito fondo del patrimonio netto della cooperativa.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, gli strumenti finanziari di cui al presente articolo possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previa comunicazione al consiglio di amministrazione, che ha facoltà di pronunciarsi in merito entro 60 giorni. In caso di mancato gradimento, il consiglio provvederà a indicare altro acquirente gradito. Decorso il predetto termine senza che il consiglio di amministrazione si sia pronunciato o qualora il medesimo non abbia indicato un acquirente gradito, i titoli potranno essere trasferiti al proposto acquirente. In caso di trasferimento ai soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 del codice civile.

Ai medesimi possessori di strumenti finanziari è riservata la nomina di un amministratore, di un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Il diritto alla nomina riservata sarà esercitato dai titolari degli strumenti finanziari mediante votazione separata nell'assemblea generale dei soci.

All'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari partecipativi e al relativo rappresentante comune, ove costituiti a norma di legge, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

Gli strumenti finanziari sono remunerati mediante la partecipazione al riparto degli utili di esercizio nella misura stabilita con la deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al primo comma, che avverrà in via privilegiata sulla base dell'utile risultante dal bilancio approvato, al netto delle destinazioni di utili obbligatorie per legge. Ferma restando la natura di apporti di patrimonio, la delibera di emissione può stabilire che la remunerazione annuale degli strumenti finanziari sia stabilita in misura fissa, indipendentemente dagli utili eventualmente prodotti dalla società.

Il fondo costituito a seguito della sottoscrizione degli strumenti finanziari partecipativi può essere ridotto in conseguenza di perdite con eventuale diritto alla postergazione rispetto all'utilizzo di tutte le altre voci del patrimonio netto secondo quanto stabilito in sede di emissione. In caso di scioglimento della Cooperativa, gli strumenti finanziari sono rimborsati con priorità rispetto alle azioni dei soci cooperatori e degli eventuali soci finanziatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., i titolari di strumenti finanziari potranno esercitare per l'intero o parzialmente il diritto di recesso decorso il termine di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari medesimi. La deliberazione di emissione degli strumenti finanziari può stabilire un periodo maggiore. Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo le disposizioni degli artt. 2437 e segg. c.c., ferma restando l'indivisibilità delle riserve di cui all'art. 2545-ter. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso degli strumenti finanziari dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO IV
Recesso ed esclusione
Articolo 9

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

Articolo 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che:

- a) non si reputi più in grado, per motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) in relazione alle sue aspettative economico professionali, reputi non soddisfacenti le condizioni di trattamento in concreto offerte dalla Cooperativa, qualora eserciti tale facoltà entro i novanta giorni successivi alla sua ammissione.

Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda il Consiglio di Amministrazione constata se ricorrano i presupposti che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimo il recesso.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla data indicata nella comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 11

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, al socio sovventore il diritto al recesso spetta qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- le azioni siano state emesse da almeno cinque anni,
- le azioni siano detenute da un socio cooperatore che perda per qualsivoglia motivo tale qualifica.

Articolo 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, in conformità e nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e delle eventuali direttive emanate dalle competenti autorità di controllo e/o di vigilanza, nei confronti del socio che:

- a) commetta gravi inadempienze rispetto alle obbligazioni derivanti dalla legge, dal contratto sociale o dal regolamento;
- b) senza giustificato motivo non partecipi, consecutivamente, per più di tre volte alle assemblee regolarmente convocate;
- c) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- e) nello svolgimento del proprio lavoro, commetta mancanze disciplinari di particolare gravità;
- f) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- g) il cui rapporto di lavoro ulteriore sia risolto dalla Cooperativa per ragioni

inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa, o nel contesto di un licenziamento collettivo, nonché nei confronti del socio che a causa di assenze per infermità abbia superato i termini previsti dal regolamento o dal contratto collettivo per la conservazione del posto di lavoro o che per inabilità non possa più partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

- h) in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato, non superi il periodo di prova, sempreché l'esclusione venga deliberata e comunicata entro i tre mesi successivi alla sua ammissione, salvo maggior durata del periodo di prova prevista dalla contrattazione collettiva per specifiche mansioni;
- i) non risponda reiteratamente alla chiamata al lavoro senza giustificato motivo;
- j) violi eventuali patti o accordi di non concorrenza e/o comunque tratti affari e/o svolga attività in concorrenza con la Cooperativa.

L'esclusione del socio cooperatore determina automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 7, lettera c).

Le cause di esclusione, di cui alle lettere e), g), h) e i) non si applicano ai soci sovventori.

L'esclusione del socio cooperatore determina automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 7, lettera c).

Le cause di esclusione, di cui alle lettere e), g), h) e i) non si applicano ai soci sovventori.

Articolo 13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata, con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso, presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Articolo 14

I soci receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, a cui aggiungere, esclusivamente, gli eventuali importi, di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 22 del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo, sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione, spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, avverrà entro i 180 giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.

Il rimborso delle azioni assegnate ai soci ai sensi degli articoli 2545-*quinquies* e 2545-*sexies* del codice civile può essere corrisposto in più rate, in un massimo di 5 anni, unitamente agli interessi legali ex art. 2535, ultimo comma, del codice civile.

Articolo 15

In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso delle azioni, da lui effettivamente versate, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata

la morte.

Articolo 16

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere, in forma scritta, il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei 180 giorni, indicati rispettivamente, nei precedenti articoli 14 e 15. Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO V

Trattamento dei soci cooperatori

Articolo 17

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi ed il relativo compenso sono definite dall'apposito regolamento aziendale che sarà basato sui principi dell'autogestione e della parità di trattamento.

Il regolamento deve contenere in ogni caso:

- a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
- b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
- c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
- d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
- e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;

Il regolamento, di cui ai commi precedenti, redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Articolo 18

Il regolamento dovrà essere conforme a tutte le previsioni di legge e disciplinare il rapporto di lavoro fra socio e cooperativa con il quale il socio contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali.

Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o

successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Le previsioni di questo titolo non si applicano ai soci sovventori.

Il regolamento potrà contenere l'obbligo di risarcimento, a carico dei soci cooperatori, di danni ingiusti che i medesimi causino alla Cooperativa durante la prestazione di lavoro.

TITOLO VI

Acquisto di azioni proprie

Articolo 18-bis

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni nominative della società detenute dai soci sovventori, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VII

Patrimonio sociale

Articolo 19

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:
 - a.1. un numero illimitato di azioni, ciascuna di valore nominale non inferiore a euro 500 (cinquecento) né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci cooperatori,
 - a.2. un numero illimitato di azioni nominative trasferibili, di valore nominale di euro 50,00 (cinquanta), ciascuna detenute dai soci sovventori, le quali costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 4, primo comma della legge 31 gennaio 1992, n° 59;
- b) della riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 22;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle azioni non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti;
- d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti e dai fondi di riserva straordinari, di cui al punto f) dell'articolo 22;
- e) dalla riserva costituita mediante gli apporti di denaro rappresentati da strumenti finanziari partecipativi disciplinati dal precedente art. 8 bis, rimborsabile ai sottoscrittori in caso di recesso o scadenza della durata degli strumenti finanziari partecipativi;
- f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere

impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

L'emissione dei titoli azionari avverrà solo su singola richiesta del socio.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del capitale sociale sottoscritto.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

Articolo 20

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in assenza di esplicita delibera, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Articolo 21

Le azioni detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili, per atto tra vivi, tra soci, tra soci e rispettivi coniugi, tra i soci e loro parenti in linea retta all'infinito nonché per successione ereditaria.

Ad eccezione dei trasferimenti disciplinati dal precedente capoverso, in tutti gli altri casi di trasferimento di azioni la procedura per la cessione avverrà con le modalità previste dall'articolo 2530 del codice civile e l'autorizzazione alla cessione da parte del Consiglio di Amministrazione sarà, comunque, subordinata alla verifica in capo del cessionario del possesso dei requisiti per l'ammissione del socio.

In ogni caso di trasferimento per atto tra vivi preliminarmente l'azionista cedente dovrà comunicare, con raccomandata A/R od a mano, al Consiglio di Amministrazione della società e a tutti gli altri soci, le generalità o la ragione sociale della persona o dell'ente interessato all'acquisto e le dettagliate condizioni economiche previste per la vendita; subentrano a tal punto le seguenti clausole:

- i. Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle azioni, l'organo amministrativo della società potrà entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, ricorrere all'arbitraggio secondo la disciplina dall'articolo 38. L'arbitratore provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle azioni in rapporto al valore effettivo e reale dell'azienda sociale e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata A/R al socio alienante, all'organo amministrativo e a tutti i soci della società.
- ii. Con la comunicazione indicata all'inizio del presente comma il socio automaticamente offre in vendita, alle condizioni ivi riportate, le azioni alla società emittente che eserciterà in tutto o in parte il proprio diritto di prelazione ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 2529 codice civile. La

società avrà trenta giorni di tempo, dal ricevimento dell'offerta, per esercitare i propri diritti.

- iii. Se la società emittente non eserciterà il proprio diritto di prelazione, o lo eserciterà solo su una frazione delle azioni poste in vendita, le azioni ancora disponibili si intendono offerte in vendita agli altri soci. Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del socio cedente, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio alienante, la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. Le azioni del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in proporzione alle azioni rispettivamente possedute da ciascheduno di essi. Non si darà luogo a frazionamento o cointestazioni di azioni: in caso di esercizio di diritti di prelazione che comportino una suddivisione che non corrisponda esattamente ad un numero intero di azioni per esercitante si aumenterà all'unità superiore di azioni il socio esercitante con minor numero di azioni già possedute.

Articolo 22

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico. Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti saranno così destinati:

- a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5, del D.Lgs C.P.S., 14 dicembre 1947, n° 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro;
- c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti, ragguagliata al capitale effettivo versato; la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori non potrà essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- d) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;
- e) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio a ristoro e quindi ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dai successivi commi del presente articolo. Detti ristorni saranno ripartiti fra i soci cooperatori in proporzione alle retribuzioni lorde, al numero di giornate lavorative effettivamente prestate nell'esercizio di riferimento, nonché all'anzianità di iscrizione di ogni socio nel libro soci, il tutto secondo quanto previsto da apposito regolamento. L'assemblea potrà deliberare la ripartizione di detti ristorni anche mediante aumento di capitale sociale;
- f) una quota a remunerazione degli strumenti finanziari partecipativi disciplinati dal precedente art. 8 bis, nella misura determinata dall'assemblea di emissione;
- g) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria.

L'erogazione del ristoro ai soci cooperatori è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito Regolamento. Il ristoro è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dal suddetto Regolamento. Le destinazioni di cui alle lettere c), d), e) e g) sono consentite solo dopo che siano state effettuate le destinazioni di cui alle lettere a), b) ed f). La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) e f).

L'Assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione, di cui alle lettere c), d), e) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b) ed alla lettera f), venga devoluta al fondo di riserva, di cui alla lettera a).

Le somme ripartite fra i soci potranno essere destinate, previa delibera dell'Assemblea, all'aumento del capitale sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

TITOLO VIII Organi sociali Articolo 23

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea dei soci Articolo 24

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda

convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da inviarsi con lettera raccomandata A/R o mano, oppure con qualsiasi altro mezzo in modo da garantire comunque il suo avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Articolo 25

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni o, nei casi previsti dall'articolo 2364 del codice civile, entro i 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli Amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei 10 giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Articolo 26

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente a

maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentanti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della maggioranza dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre/quinti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Articolo 27

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

Articolo 28

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute; in deroga a ciò ciascuno dei soci sovventori può avere più voti, ma non oltre a cinque, in relazione all'ammontare del conferimento e precisamente un voto fino a 40 (quaranta) azioni detenute, due voti fino a 80 (ottanta) azioni detenute, tre voti fino a 120 (centoventi) azioni detenute, quattro voti fino a 160 (centosessanta) azioni detenute e cinque voti per un numero superiore a 160 (centosessanta) azioni detenute; i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono, in ogni caso, superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci; tale ragguaglio avviene, in caso di eccedenza di tale limite, con una proporzionale riduzione dei diritti di voto esprimibili da ogni socio sovventore che potranno essere quindi anche espressi in forma frazionata o essere inferiori all'unità.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore, né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 29

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da persona eletta dall'Assemblea medesima.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale dell'assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione si compone da un numero di due a un numero undici consiglieri. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'elezione del membro del Consiglio riservata ai detentori di strumenti finanziari partecipativi ibridi è effettuata a norma dei precedenti articoli a loro dedicati

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea; in assenza di esplicita decisione si intenderà eletto per un mandato di tre esercizi. I suoi componenti sono sempre rieleggibili.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'Assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se istituito, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente i Vice Presidenti; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Se il Consiglio di Amministrazione è composto da due membri l'eventuale disaccordo circa la revoca degli amministratori delegati comporterà la decadenza di tutto l'organo con l'obbligo per il medesimo di convocare con la massima sollecitudine l'assemblea ordinaria dei soci per deliberare in merito.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione della società.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza - in fonia o in fonia e video - alle seguenti condizioni:

- che il Presidente e il segretario della riunione siano nello stesso luogo e provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti

Articolo 31

Se, nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli

altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se istituito, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea successiva.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati dall'assemblea, ai sensi del precedente comma di questo articolo, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se, vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se istituito, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente

Articolo 32

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società con firma libera, nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente perciò è, tra gli altri poteri ed a solo titolo esemplificativo, autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte, a un membro del Consiglio, nei limiti fissati dall'art. 2544 del codice civile. In tali casi si applicano il terzo, il quarto e il quinto comma dell'art. 2381 del codice civile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Organo di controllo

Articolo 33

Il Collegio Sindacale, in quanto volontariamente istituito oppure obbligatoriamente richiesto dalla legge, si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

Devono inoltre essere nominati dall'Assemblea due Sindaci supplenti.

L'elezione del membro effettivo e del membro supplente del Collegio riservata ai detentori di strumenti finanziari è effettuata a norma dei precedenti articoli a loro dedicati.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 34

Le competenze, i poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dalle norme di legge.

Con decisione dei soci, al collegio sindacale può essere demandata la revisione legale dei conti.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad

atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Articolo 35

Se obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, con decisione dei soci viene demandata la revisione legale dei conti a un revisore legale o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IX

Scioglimento e liquidazione

Articolo 36

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci. L'elezione del liquidatore riservata ai detentori di strumenti finanziari partecipativi è effettuata a norma dei precedenti articoli a loro dedicati.

Articolo 37

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi, di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 22, del presente statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5, del D.Lgs C.P.S., 14 dicembre 1947, n° 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale detenute dai soci operatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Ai fini del rimborso del capitale sociale, si applica quanto previsto per i sottoscrittori di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

TITOLO X

Clausola compromissoria

Articolo 38

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, loro eredi, consiglieri, liquidatori, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni

dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO XI

Deposizioni generali

Articolo 39

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoti successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Articolo 40

Alla Cooperativa si applicano, oltre alle prescrizioni contenute nel presente statuto, le norme del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

-

Il sottoscritto Dott. Federico Prinetti Notaio in Milano, dichiara che il suddetto statuto è quello attualmente in vigore della società:

"C.A.A. COOPERATIVA AUTOTRASPORTI ALIMENTARI Società Cooperativa a r. l." con sigla "C.A.A. Società Cooperativa a r.l."

con sede in Opera (MI), nel suo testo aggiornato dopo le modifiche deliberate con Verbale di Assemblea Straordinaria in data 10 novembre 2022 N.16.985/8.063 di rep a suo rogito.

Milano, lì 10 novembre 2022.

-

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DEL DOCUMENTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, comma 2, D.
LGS. 7 MARZO 2005 N.82.